

SOCIETA' ITALIANA DI NEUROPSICHIATRIA DELL' INFANZIA E
DELL' ADOLESCENZA

STATUTO

Art. 1 SCOPI

Art. 2 SOCI

Art. 3 SEZIONI SCIENTIFICHE

Art. 4 GRUPPI DI RICERCA

Art. 5 COMMISSIONI DI STUDIO

Art. 6 SEZIONI REGIONALI

Art. 7 COORDINAMENTO GIOVANI NPPIA

Art. 8 ORGANIZZAZIONE

Art. 9 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 11 PRESIDENTE E TESORIERE

Art. 12 COMITATO SCIENTIFICO

Art. 13 REVISORI DEI CONTI

Art. 14 PATRIMONIO

Art. 15 RETRIBUZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 16 ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 17 FINANZIAMENTO DELL' ATTIVITÀ SOCIALE

Art. 18 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA

(ECM)

Art. 19 VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Art. 20 CONGRESSO NAZIONALE

Art. 21 ORGANI DI STAMPA

Art. 22 REGOLAMENTI

Art. 23 LEGGE APPLICABILE

Art. 24 SCIoglimento

Art. 25 MODIFICHE DI STATUTO

Articolo 1: SCOPI

La Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (S.I.N.P.I.A.) è una associazione senza scopo di lucro né diretto né indiretto, non svolge alcuna tutela sindacale in modo diretto o indiretto dei suoi associati; non svolge attività imprenditoriali, né partecipa ad esse, fatta eccezione delle iniziative necessarie alla formazione continua. L'associazione, nonché il suo legale rappresentante, svolge la propria attività in piena autonomia e indipendenza partitica e politica.

La SINPIA ha per scopo principale lo sviluppo della ricerca scientifica e la promozione dell'aggiornamento culturale, anche in riferimento all'Educazione Medica Continua, nell'ambito della neurologia e psichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Inoltre si prefigge la valorizzazione della disciplina in tutte le sedi ed istituzioni regionali, nazionali e internazionali che legiferano in materia sanitaria e/o sociale e che sono deputate alla tutela della salute della collettività.

Stabilisce e coordina i rapporti con le Società di discipline affini italiane e straniere.

Può indire o patrocinare Riunioni, Convegni e Congressi a carattere nazionale o internazionale.

La SINPIA persegue i propri obiettivi istituzionali anche attraverso:

1.attività di aggiornamento professionale e di formazione permanente nei confronti degli Associati con programmi annuali di attività formativa ECM;

2.elaborazione e validazione di linee guida in collaborazione con l'Agencia per i Servizi Sanitari Regionali (ASSR) e la FISM; promozione di studi clinici e di ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società e Organismi scientifici;

3.collaborazione con gli Organi di Governo nazionali e regionali, le Agenzie per i Servizi Sanitari Regionali, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e istituzioni sanitarie.

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, la SINPIA favorisce l'integrazione fra le varie componenti operanti nell'area infantile e adolescenziale. Promuove e attua una collaborazione organica e permanente con la Federazione delle Società Medico-Scientifiche (FISM) con altre Società Scientifiche nel contesto infantile e adolescenziale, con le Associazioni culturali e con le Federazioni rappresentative di categorie professionali che perseguono nel nostro Paese, in parte o totalmente, gli stessi fini istituzionali.

La SINPIA interagisce e collabora con le analoghe Società e Istituzioni scientifiche europee e internazionali.

E' autorizzata a rappresentare l'Italia nelle organizzazioni internazionali.

La SINPIA ha sede legale in Milano, via Libero Temolo n. 4 CAP 20126 . La sede amministrativa viene definita dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi dei componenti, in occasione di ogni rinnovo di mandato. E' indicata nel Regolamento e pubblicizzata in tutti gli organi informativi della Società.

Per il conseguimento dei suoi scopi la S.I.N.P.I.A. si impegna a:

- 1) non distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;
- 2) devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità;
- 3) redigere e approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Articolo 2: SOCI

Possono far parte della Società in qualità di Soci Ordinari tutti i medici specialisti in Neuropsichiatria Infantile che operano nelle varie strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale o in regime libero professionale. Possono

essere Soci anche i laureati in medicina e chirurgia in grado di documentare, con la presentazione di un Curriculum Vitae, un interesse preminente per la Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva, previa presentazione di due Soci. La domanda d'iscrizione va indirizzata al Presidente e inviata alla Segreteria Nazionale, e accettata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente su delega dello stesso CD.

La qualifica di socio può venir meno per uno dei seguenti motivi:

- 1) dimissioni;
- 2) mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.
- 3) delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o di indegnità.

L'iscrizione comporta il pagamento annuale della quota associativa e il diritto ad un voto singolo nelle decisioni assembleari.

L'Assemblea Generale dei Soci può nominare, su proposta del Consiglio Direttivo, come Soci Onorari, medici italiani o stranieri che per la loro attività scientifica abbiano dato lustro alla disciplina o che si siano particolarmente distinti per speciali meriti nel campo della Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva. I Soci Onorari partecipano con diritto di voto consultivo alle Assemblee e non pagano la quota sociale.

Il Consiglio Direttivo può nominare come Soci Sostenitori

persone fisiche, giuridiche o Enti in genere che con il loro contributo favoriscano il raggiungimento degli scopi sociali e i rappresentanti di Associazioni che svolgono attività nel campo dell'assistenza in Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva e che attuano opera di sensibilizzazione in difesa dei diritti dei soggetti disabili in età evolutiva. I Soci Sostenitori partecipano alle Assemblee con diritto di voto consultivo, non possono ricoprire cariche sociali e pagano la quota associativa.

Articolo 3: SEZIONI SCIENTIFICHE

Per il più efficace raggiungimento del principale fine statutario, la S.I.N.P.I.A. ha cinque Sezioni Scientifiche:

- 1) Neurologia dell'età evolutiva;**
- 2) Neuropsicologia dell'età evolutiva;**
- 3) Psichiatria dell'età evolutiva;**
- 4) Riabilitazione dell'età evolutiva;**
- 5) Epidemiologia ed organizzazione dei servizi di NPIA.**

Tutti i soci S.I.N.P.I.A. hanno diritto di iscriversi a tre Sezioni Scientifiche incluse nella quota associativa.

Possono aderire alle Sezioni Scientifiche anche altre figure professionali in grado di dimostrare un effettivo preminente interesse culturale e scientifico per la branca della Sezione.

Gli specialisti in Neuropsichiatria Infantile possono aderire alle Sezioni Scientifiche se soci della S.I.N.P.I.A.. Per i non soci della S.I.N.P.I.A. la domanda di adesione, intestata al

Coordinatore e controfirmata da due aderenti alla Sezione Scientifica, deve essere corredata dalla documentazione attestante i requisiti su indicati e sottoposta per l'accettazione al Coordinatore della Sezione, e prevede il versamento annuale della quota di iscrizione alla sola sezione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Ciascuna Sezione Scientifica deve svolgere almeno un incontro Nazionale ogni tre anni che non deve coincidere con il Congresso Nazionale della S.I.N.P.I.A. indetto in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, mentre può coincidere con un Congresso Nazionale annuale S.I.N.P.I.A..

Ogni sezione ha un proprio Comitato Scientifico composto da almeno cinque componenti: un Coordinatore, un Segretario-Tesoriere e tre componenti. Il Coordinatore e il Segretario-Tesoriere devono essere obbligatoriamente neuropsichiatri infantili soci della S.I.N.P.I.A. e vengono eletti dall'Assemblea della Sezione Scientifica tra i propri iscritti. Dei tre componenti, l'Assemblea, sempre tra i propri iscritti, ne elegge due che possono anche non essere soci della S.I.N.P.I.A.; il terzo componente viene nominato dal Consiglio Direttivo della S.I.N.P.I.A. e deve necessariamente essere un neuropsichiatra infantile socio della S.I.N.P.I.A. particolarmente qualificato nella branca della Sezione Scientifica. Il mandato dei componenti del Comitato Scientifico

dura tre anni.

I Coordinatori delle Sezioni Scientifiche non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo della S.I.N.P.I.A. con diritto di voto consultivo. Rendono conto al Consiglio Direttivo dell'attività della sezione.

Il rinnovo del Comitato Scientifico delle Sezioni avviene contestualmente a quello del Consiglio Direttivo della S.I.N.P.I.A..

Articolo 4: GRUPPI DI RICERCA

Le singole Sezioni singolarmente o congiuntamente organizzano su specifici progetti Gruppi di Ricerca cui possono partecipare anche i Soci della S.I.N.P.I.A. non aderenti ad alcuna Sezione Scientifica. I risultati dei lavori vengono presentati e discussi in apposite sessioni del Congresso Nazionale della S.I.N.P.I.A. o nei Convegni Nazionali delle relative Sezioni Scientifiche.

Articolo 5: COMMISSIONI DI STUDIO

Il Consiglio Direttivo può istituire speciali Commissioni di Studio su specifici temi di particolare rilevanza etica o sociale interessanti per la disciplina, o per affrontare problemi societari. I componenti sono designati dal Consiglio Direttivo fra esperti o studiosi nel campo dell'argomento oggetto della Commissione di Studio, anche non soci della S.I.N.P.I.A..

Articolo 6: SEZIONI REGIONALI

La S.I.N.P.I.A. ha rilevanza di carattere nazionale e si articola in Sezioni Regionali o Interregionali, il cui funzionamento è stabilito da apposito regolamento e i cui bilanci sono controllati dal Consiglio Direttivo.

E' istituito inoltre il Coordinamento dei Segretari Regionali, con lo scopo di favorire lo svolgimento sinergico e omogeneo delle attività delle Segreterie tra le diverse regioni e di facilitare il raccordo con il Consiglio Direttivo, ed è composto da tutti i Segretari delle Sezioni Regionali.

Articolo 7: COORDINAMENTO GIOVANI NPIA

Per favorire il coinvolgimento dei soci più giovani e dedicare un'attenzione mirata alle loro esigenze, è istituito il Coordinamento Giovani SINPIA, il cui funzionamento è definito con apposito Regolamento. Al Coordinamento possono aderire tutti i soci di età inferiore ai 40 anni e/o con meno di 5 anni dalla specializzazione, e tutti i medici in formazione specialistica in Neuropsichiatria Infantile indipendentemente dall'età. Il Coordinatore partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo SINPIA con voto consultivo.

Articolo 8: ORGANIZZAZIONE

Organi della S.I.N.P.I.A. sono:

- 1) l'Assemblea Generale dei Soci;
- 2) Il Consiglio Direttivo;
- 3) Il Presidente;

4) Il Tesoriere;

5) Il Comitato Scientifico.

Articolo 9: ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori. Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto Sociale, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea Generale dei Soci viene convocata in sessione ordinaria ogni anno in occasione di un Congresso Nazionale o eventualmente in forma separata.

L'Assemblea Generale potrà essere convocata in sessione straordinaria su richiesta di almeno 1/5 dei Soci o su richiesta del Consiglio Direttivo in carica a maggioranza dei 2/3 per trattare argomenti particolari ed urgenti.

L'Assemblea Generale viene convocata dal Presidente, con avviso inviato ai Soci ordinari.

La convocazione dell'Assemblea Generale può avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- 1) lettera a mezzo posta ordinaria;
- 2) e-mail;
- 3) comunicazione sul sito.

L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno deve essere inoltrato almeno 30 giorni prima della data fissata per l'-Assemblea Generale, e ad esso devono essere allegate le eventuali liste dei

candidati per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

In sede ordinaria l'Assemblea Generale, dopo avere eletto il Presidente della seduta, procede a:

- discutere e approvare le relazioni sull'attività svolta dalla S.I.N.P.I.A.;
- deliberare sulle proposte avanzate dal C.D. Nazionale e dai Soci;
- indicare gli indirizzi operativi della S.I.N.P.I.A.;
- approvare annualmente il conto finanziario consuntivo e preventivo presentato dal Tesoriere;
- presentare l'eventuale rendiconto dal quale risultino in modo chiaro e trasparente, le entrate e le uscite relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in cui siano state effettuate le raccolte pubbliche di fondi;
- nominare, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, Soci Onorari.

L'Assemblea Generale è valida in prima convocazione se è presente almeno un terzo dei Soci; in caso contrario si riunirà in seconda convocazione, anche nella stessa giornata e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice.

Il socio che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri soci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

Le deliberazioni approvate con il voto determinante di coloro che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione possono essere impugnate, qualora possano recare danno, dai soci assenti, dissenzienti od astenuti e dai consiglieri. L'impugnazione è proposta nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga i consiglieri a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità.

Ogni tre anni l'Assemblea Generale elegge in distinte votazioni e per schede segrete, Presidente, Consiglio Direttivo Nazionale e due Revisori dei Conti.

Hanno diritto di partecipare alle votazioni delle cariche societarie solo i soci che risultano iscritti alla SINPIA entro il 31/12 dell'anno precedente e in regola con i pagamenti della quota associativa per l'anno in corso. Ciascun Socio ha diritto ad un unico voto, ai sensi dell'art. 2532, 2° comma, c.c..

I candidati del Consiglio Direttivo non possono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione.

Il Presidente e i Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi nella stessa carica.

L'elezione del Consiglio Direttivo si svolge votando tra le liste presentate al Presidente SINPIA almeno 60 giorni prima dell'Assemblea Generale, con relativo programma. Le liste

devono essere corredate da almeno 30 lettere di sostegno di Soci aventi diritto di voto appartenenti ad almeno tre diverse Sezioni Regionali. Per ogni lista devono essere presentate almeno 13 candidature oltre a quella del Presidente.

Non sono ammesse deleghe.

Le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono di norma per liste contrapposte. Per la lista che ha avuto maggior numero di preferenze saranno eletti consiglieri i 6 candidati più votati; per la lista giunta seconda entrano nel CD, oltre al candidato Presidente, i 2 consiglieri più votati.

I candidati della seconda lista possono accedere al Consiglio Direttivo purchè la loro lista abbia superato il 20% dei votanti. Nell'eventualità della presentazione di una unica lista saranno eletti nel Consiglio Direttivo i 9 candidati che risultano più votati.

Ciascun socio avente diritto al voto può votare una sola lista (pena l'annullamento del voto) e può esprimere al massimo quattro preferenze nell'ambito della lista prescelta, escludendo il candidato Presidente che non necessita di essere votato.

Con una elezione separata vengono eletti dall'Assemblea n. 2 Revisori dei Conti.

I candidati a svolgere questa funzione debbono essere soci con una esperienza gestionale iscritti alla SINPIA da almeno 8 anni ed in regola con la quota sociale.

L'elezione dei Revisori dei Conti si svolge votando tra le autocandidature presentate al Presidente SINPIA almeno 60 giorni prima dell'Assemblea Generale.

Articolo 10: CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale, o semplicemente Consiglio Direttivo (C.D.), è l'organo amministrativo della S.I.N.P.I.A..

Il C.D. è investito dei più ampi poteri per intraprendere o autorizzare ogni atto e operazione che rientrino nella finalità della S.I.N.P.I.A. e che non siano prerogativa dell'Assemblea Generale dei Soci, entro i limiti e con l'osservanza delle norme stabilite dall'ordinamento giuridico e dello Statuto Sociale.

Il C.D. dura in carica tre anni ed è composto dal Presidente uscente, che è membro di diritto del C.D. in qualità di Past-President, e da 9 Consiglieri Nazionali eletti dall'Assemblea Generale. I membri del C.D. non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Inoltre fanno parte del C.D., con voto consultivo, i Coordinatori delle Sezioni Scientifiche, i Segretari delle Sezioni Regionali e il Coordinatore Giovani SINPIA.

Il Consiglio Direttivo Nazionale:

- prende atto dell'elezione del Presidente;
- elegge, tra i Consiglieri stessi, fino a due Vicepresidenti e il Tesoriere;
- ratifica l'elezione dei Coordinatori delle Sezioni

Scientifiche;

- ratifica l'elezione dei Segretari Regionali;
- attua il programma presentato dalla lista vincitrice delle elezioni e le delibere approvate all'Assemblea Generale dei Soci;
- definisce la sede legale secondo le modalità indicate nell'articolo 1;
- indice le manifestazioni ufficiali a carattere nazionale e internazionale;
- indice e decide i temi del Congresso Nazionale;
- delibera sulle domande di ammissione alla S.I.N.P.I.A. o delega a tale fine il Presidente;
- nomina un componente per ciascun comitato scientifico delle Sezioni Scientifiche;
- stabilisce le quote di adesione alle Sezioni Scientifiche per i soci ed i non soci della S.I.N.P.I.A.;
- nomina i Soci Sostenitori;
- promuove l'organizzazione di Corsi di qualificazione e di aggiornamento e di Convegni, anche tramite le Sezioni Scientifiche e Regionali o altre Organizzazioni;
- delibera l'adesione della S.I.N.P.I.A. ad Associazioni, Enti o iniziative consone alle finalità previste dallo Statuto;
- propone all'Assemblea la nomina dei Soci Onorari;
- propone alle Società affini lo scambio di rappresentanti nei rispettivi Consigli Direttivi;

- fissa annualmente l'ammontare della quota sociale;
- promuove le campagne di sensibilizzazione finalizzate alla raccolta fondi;
- nomina una commissione per la concessione dei patrocinii nonché quanto definito in appositi regolamenti.

Il C.D. si riunisce in seduta plenaria almeno due volte all'anno o quando lo ritiene necessario il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri Nazionali, i lavori del CD si possono svolgere per via telematica.

Le convocazioni sono valide anche quando effettuate per fax o attraverso posta elettronica.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la metà più uno del totale dei Consiglieri Nazionali, diminuito del numero degli assenti giustificati. Il C.D. delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

In caso di vacanza di un Consigliere subentra il candidato della medesima lista risultante primo dei non eletti.

Il Consigliere assente ingiustificato a tre consigli direttivi decade automaticamente da componente del C.D.. Il Presidente provvederà a sostituirlo con il primo dei non eletti della medesima lista.

Per le cariche eventualmente resesi vacanti si procederà a nuove elezioni in seno al C.D..

Il consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un

interesse in una determinata operazione dell'associazione, deve darne notizia agli altri consiglieri, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

La deliberazione del consiglio direttivo adottata in presenza di un eventuale conflitto di interessi, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per l'associazione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell'obbligo di comunicazione da parte del consigliere interessato ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio direttivo adottate con il voto determinante del consigliere interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno all'associazione, possono essere impugnate dai consiglieri entro novanta giorni dalla loro data. L'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti da parte del consigliere interessato. Il consigliere interessato risponde dei danni derivati all'associazione dalla sua azione od omissione.

Articolo 11: PRESIDENTE E TESORIERE

Il Presidente rappresenta ufficialmente la S.I.N.P.I.A. sia in Italia che all'estero e ne firma gli atti. Ha facoltà di delegare direttamente a rappresentarlo uno dei due Vicepresidenti o un altro componente del CD. Il Presidente, sentito il CD, può anche cooptare un socio, per specifiche

esigenze e per un tempo limitato da indicare al momento della nomina, che diviene a tutti gli effetti componente del Consiglio Direttivo, con esclusione del diritto di voto, e che può essere delegato a rappresentare la Società in contesti istituzionali nazionali o internazionali che trattano di politica sanitaria e sociale. In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente anziano.

Il Presidente cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.

Egli convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci.

Il Presidente può nominare un suo Segretario, anche fra i non Consiglieri, e/o un Ufficio di Segreteria.

Tutte le spese non eccedenti l'ordinaria amministrazione vengono deliberate dal Presidente, su proposta del tesoriere, mentre le altre devono essere decise dal C.D..

Il Tesoriere è responsabile dell'ordinaria amministrazione della S.I.N.P.I.A..

ART.12 COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico verifica e controlla la qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Il Comitato Scientifico è composto da 3 membri, e il suo funzionamento è normato da apposito regolamento.

Il Consiglio Direttivo nomina, tra i soci con documentata capacità ed esperienza nel campo della ricerca scientifica, il Comitato Scientifico, composto da almeno 3 membri.

Essi durano in carica tre anni, possono essere rieletti per il medesimo periodo e non percepiscono alcun compenso.

Articolo 13: REVISORI DEI CONTI

I Revisori controllano il conto consuntivo finanziario preparato dal Tesoriere e ne redigono un verbale che è a disposizione del C.D. e dell'Assemblea dei Soci. Inoltre controllano i bilanci annuali delle Sezioni Scientifiche e Regionali.

Articolo 14: PATRIMONIO

Il patrimonio sociale può essere costituito da beni e valori di qualsiasi natura, che pervengano alla SINPIA per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo. Le entrate della SINPIA sono costituite da:

- 1) quote annuali dei Soci che devono essere pagate alla Società entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferiscono;
- 2) quote straordinarie che i Soci ed Enti verseranno una tantum;
- 3) altri contributi versati dai Soci, sulla base delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 4) contributi versati dallo Stato e da Enti pubblici o privati;
- 5) sovvenzioni di Enti pubblici e privati e di singole persone.

Le norme relative alle situazioni di morosità, sospensioni, decadenza e riammissione dei soci sono definite nel regolamento

soci.

Articolo 15: CARICHE SOCIALI E LORO RETRIBUZIONE

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ogni socio non può rivestire più di una carica elettiva.

I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato per attività relative alla Società.

Articolo 16: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Tesoriere redige il conto consuntivo finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e il conto preventivo finanziario dell'anno successivo. Il tesoriere sottopone il conto consuntivo finanziario e il conto preventivo, entro il 30 aprile dell'anno in corso, all'esame dei Revisori dei Conti; dopodiché lo sottopone al Consiglio Direttivo.

Successivamente relaziona il conto consuntivo finanziario all'Assemblea generale dei Soci, per la relativa approvazione. Conto preventivo, consuntivo e incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito internet della Società.

Articolo 17: FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ SOCIALE

Le attività sociali sono finanziate attraverso la quota sociale e/o i contributi di Enti Pubblici o Privati. Sono esclusi i finanziamenti che configurino conflitto di interessi con il S.S.N., anche se forniti attraverso soggetti collegati.

**Articolo 18: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
CONTINUA (ECM)**

Le attività ECM sono finanziate attraverso l'autofinanziamento e i contributi degli Associati e/o Enti Pubblici o Privati, ivi compresi contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.

Articolo 19: VERIFICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

Il tipo e la qualità delle attività svolte dalla SINPIA è sottoposta al sistema di gestione della qualità e alla verifica del Consiglio Direttivo.

Articolo 20: CONGRESSO NAZIONALE

Manifestazione ufficiale della SINPIA è il Congresso Nazionale. Il programma scientifico del Congresso è proposto da un Comitato Scientifico, su temi definiti dal CD stesso anche sulla base delle indicazioni delle Sezioni Scientifiche e delle Sezioni Regionali, e riservando sessioni ai Gruppi di Ricerca. Viene successivamente presentato al Consiglio Direttivo dal quale deve essere approvato. I componenti del Comitato Scientifico vengono nominati dal Consiglio Direttivo e possono includere anche qualificati esperti esterni.

La partecipazione dei Neuropsichiatri Infantili in qualità di formatori o di relatori al Congresso Nazionale richiede che siano soci in regola con la quota associativa.

Per le modalità di attuazione del Congresso Nazionale si fa riferimento, per quanto non stabilito dallo Statuto, al Regolamento Generale.

Articolo 21: ORGANI DI STAMPA

La S.I.N.P.I.A. ha come suo organo ufficiale il "Giornale di Neuropsichiatria dell'Età Evolutiva". Scopo principale del Giornale è l'aggiornamento professionale degli iscritti alla S.I.N.P.I.A. e lo sviluppo della ricerca scientifica nell'ambito della Neurologia, Neuropsicologia, Psichiatria e Riabilitazione dell'Età Evolutiva.

Il Giornale viene inviato a tutti i Soci in regola con la quota associativa, in versione cartacea o elettronica.

Strumento di informazione della SINPIA verso i soci è inoltre il sito internet della Società, nel quale viene pubblicata e costantemente aggiornata l'attività scientifica della Società.

Il funzionamento del Giornale e del sito sono regolati da appositi regolamenti, approvati dal CD e pubblicati sul sito web e sulla Rivista.

Articolo 22: REGOLAMENTI

I criteri dettagliati di applicazione delle norme di questo Statuto, la cui esigenza nascerà nella prassi della vita societaria, sono definiti da appositi Regolamenti, approvati dal Consiglio Direttivo e da questo eventualmente aggiornati nel corso del tempo.

Articolo 23: LEGGE APPLICABILE

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Articolo 24: SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea generale con delibera presa a maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. A seguito dello scioglimento dell'Associazione l'Assemblea Generale stabilisce a chi debba essere destinato il patrimonio dell' Associazione.

Articolo 25: MODIFICHE DI STATUTO

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale, convocata in seduta straordinaria, con votazione a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in seduta straordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza viene eletto dall'Assemblea.

Le proposte di modifica sono formulate dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/10 dei Soci ordinari con nota scritta ed indirizzata al Presidente della Società.

Il Presidente deve includere nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea un punto relativo alle modifiche di Statuto e deve notificare ai Soci il testo delle modiche proposte almeno un mese prima della convocazione dell'Assemblea stessa.